

Accordo di Riservatezza

Tra

SIA S.p.A. (di seguito denominata “SIA”), con sede legale in Milano, via Gonin n.36/38, Registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 10596540152

e

l’Agenzia per l’Italia Digitale, (di seguito denominata “Agenzia”), istituita ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Liszt 21, c.a.p. 00144, codice fiscale n. 97735020584

di seguito congiuntamente definite “le Parti”

Premesso che

- SIA e l’Agenzia si propongono di valutare la possibilità che SIA eroghi il servizio sviluppato su specifiche della Agenzia denominato “SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE TRA SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ E RETE NAZIONALE INTERBANCARIA, NELL’AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIZZATO DEI PAGAMENTI DELLA PA CENTRALE – SIPA E SERVIZI DI PAGAMENTO ATTRAVERSO IL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA”
- l’Agenzia nel corso della valutazione e dell’analisi del Progetto sopra citato, può parimenti trasmettere a SIA, dati, materiali, informazioni sul proprio business di natura confidenziale e riservata; in particolare la Agenzia ha trasmesso alla SIA il documento “SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE TRA SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ E RETE NAZIONALE INTERBANCARIA, NELL’AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIZZATO DEI PAGAMENTI DELLA PA CENTRALE – SIPA E SERVIZI DI PAGAMENTO ATTRAVERSO IL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA - *ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO*;
- le Parti intendono formalizzare la loro intesa ed il loro reciproco impegno alla Riservatezza dei dati, dei materiali e delle Informazioni scambiati ai sensi del presente accordo.

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 DEFINIZIONI

- a) “Affiliata” di una Persona è ogni Persona che controlla o è controllato dalla prima Persona stessa.
- b) “Informazioni Riservate” sono tutte le informazioni, i dati, i disegni, i segreti industriali ed il Know-How relativi agli affari delle Parti che siano forniti dall’una all’altra o dalle persone a tale scopo autorizzate dalle Parti stesse, incluse quelle contenute nella documentazione scambiata tra le Parti e/o divulgate nel corso delle riunioni tra le Parti, oralmente o per iscritto e sia prima, durante o dopo la data del presente accordo o che siano in altro modo acquisiti dalle Parti o dalle persone a tale scopo autorizzate. Le Informazioni Riservate includono, senza intento limitativo, Informazioni o dati relativi ai prodotti/servizi delle Parti, metodologie di progettazione, metodologie e criteri di calcolo, processi produttivi e relative apparecchiature (hardware e software ed ogni nota, appunto, riassunto, analisi, ed ogni altro scritto relativo a quanto sopra predisposto dalle Parti o per conto di esse) contenuti nei documenti scambiati tra le Parti con la qualifica di “confidenziale”;

- c) “Persona” è ogni persona fisica, giuridica, divisione di una persona giuridica, joint venture, associazione;
- d) “Terza Parte” è ogni Persona (inclusa ogni Affiliata) diversa da SIA o dall’Agenzia.

ART. 2 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le Parti, nel corso della valutazione ed analisi del Progetto di cui alla Premessa, avranno accesso alle Informazioni Riservate di titolarità esclusiva dell’altra e, a tal fine, si obbligano reciprocamente a rispettare le condizioni del presente accordo.

ART. 3 DIVIETO DI DIVULGAZIONE

Le Parti si obbligano, salvo il reciproco consenso scritto e fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, a non:

- a) Divulgare, copiare o cedere a Terze Parti le Informazioni Riservate ovvero
- b) divulgare a Terze Parti l’esistenza del presente accordo o i particolari del Progetto relativi alle Informazioni Riservate dell’altra parte, o il fatto che la negoziazione ovvero la discussione tra SIA e la Agenzia hanno avuto luogo o stanno avendo luogo in merito al Progetto, o ancora i termini e le condizioni alle quali ogni possibile accordo tra la SIA e l’Agenzia, riguardante il suddetto Progetto, può o potrebbe aver luogo ovvero
- c) fare un uso delle Informazioni Riservate della controparte per uno scopo diverso da quello della sola valutazione del Progetto di cui alla Premessa, ovvero
- d) utilizzare le rispettive denominazioni e marchi sociali per fini pubblicitari o di marketing.

ART. 4 INFORMAZIONI RISERVATE SUSCETTIBILI DI UTILIZZO E DIVULGAZIONE

Le restrizioni in merito all’utilizzo ed alla divulgazione delle Informazioni Riservate previste dal presente accordo, non saranno applicate a quelle tra le Informazioni Riservate:

- a) che al momento della loro trasmissione siano di dominio pubblico o successivamente divengano di dominio pubblico a causa di una divulgazione non determinata dalle Parti;
- b) che le Parti abbiano ricevuto da una Terza Parte che dichiara di esserne legittimamente in possesso e di non violare un accordo di Riservatezza con una delle stesse Parti;
- c) la cui trasmissione sia richiesta a ciascuna delle Parti da una legge in vigore o dall’Autorità Giudiziaria. In tal caso la parte interessata si impegna a comunicare immediatamente la suddetta richiesta di trasmissione ed a collaborare con ogni mezzo, anche legale per prevenire o, comunque, limitare la divulgazione delle suddette Informazioni Riservate.

ART. 5 RESPONSABILITA’ PER L’ATTIVITA’ DEI PROPRI DIPENDENTI E/O CONSULENTI.

Le Parti inoltre si obbligano a:

- a) limitare l’accesso alle Informazioni Riservate ai soli dipendenti, consulenti specializzati che necessitino di conoscerle per gli scopi di cui al precedente art.3);
- b) informare ogni dipendente e/o consulente specializzato a cui siano state fornite le Informazioni Riservate circa le restrizioni contenute nel presente accordo in merito

all'utilizzo e alla divulgazione delle stesse e ad assicurarsi che i dipendenti e/o consulenti osservino tali restrizioni;

- c) non copiare e/o riprodurre per alcun motivo le Informazioni Riservate, salvo reciproco consenso scritto, se non allo scopo di fornire non più di una sola copia delle Informazioni Riservate stesse a ciascuno dei dipendenti e /o consulenti specializzati.

Tutte le copie delle Informazioni Riservate scambiate tra le Parti, rimarranno di proprietà di ciascuna di esse e verranno considerate al pari degli originali delle Informazioni Riservate fornite secondo quanto definito nel presente accordo;

- d) restituire, a seguito di una richiesta scritta o verbale, ovvero distruggere, su reciproca indicazione espressa, tutti i documenti, fogli o archivi (siano essi in forma scritta o tali da poter essere ricondotti alla forma scritta) contenenti Informazioni Riservate nonché tutti i prototipi o esempi relativi alle Informazioni Riservate o da esse derivanti, ed inoltre a non conservare copie o duplicati di nessuno dei suddetti elementi, nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente.

Qualora uno dei dipendenti e/o consulenti specializzati violi le condizioni del presente accordo, tale violazione verrà considerata una violazione delle Parti.

ART. 6 PROPRIETA' ESCLUSIVA.

Tutti i diritti relativi ad ogni invenzione, brevetto, diritto d'autore, disegno, ideati dalle Parti o da una qualsiasi delle loro Affiliate, relativamente alle Informazioni Riservate, appartengono a ciascuna di esse o delle rispettive Affiliate, per quanto di competenza, e nessun diritto d'uso sugli stessi viene concesso da una parte all'altra, se non per gli scopi definiti in questo accordo.

ART. 7 NATURA DELLE INFORMAZIONI RISERVATE.

Le Parti inoltre convengono che nel corso della fase di valutazione ed analisi del Progetto di cui alla Premessa e sino a che non addivengano ad eventuali successivi accordi di collaborazione:

- a) nessuna di esse sarà tenuta a garantire, nè sarà responsabile circa il grado di accuratezza e completezza delle Informazioni Riservate rese disponibili all'altra;
- b) nel trasmettere le Informazioni Riservate, ciascuna di esse non avrà alcun obbligo di fornire altra informazione riservata aggiuntiva, o di aggiornare o di correggere inesattezze che potrebbero risultare nelle Informazioni Riservate fornite da esse;
- c) la trasmissione di ogni informazione riservata non verrà considerata come una forma di obbligo da parte di ciascuna di esse di procedere con trattative od altre intese con l'altra.

ART. 8 AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA.

L'obbligo di riservatezza di cui al presente accordo si estende anche alle Informazioni Riservate trasmesse e/o ricevute alle/dalle Affiliate di ciascuna delle Parti e continuerà a rimanere in vigore anche dopo la fine di ogni discussione o negoziazione concernente il Progetto di cui alla Premessa, salvo diverse successive intese. Resta fermo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione scritta alla controparte per il rilascio alle Affiliate delle informazioni riservate.

ART. 9 LEGGE APPLICABILE.

Il presente accordo è soggetto alla legge italiana e come tale verrà interpretato ed eseguito.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicheranno le norme vigenti.

ART. 10 INTERO ACCORDO.

Il presente accordo costituisce l'unico accordo intervenuto tra le Parti relativamente a quanto in oggetto e sostituisce qualsiasi accordo anteriore, sia scritto sia verbale.

Salvo quanto previsto nell'accordo stesso, nessuna modifica e rinuncia sarà valida se non fatta con atto debitamente sottoscritto dalle Parti.

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE.

Le Parti si impegnano a non cedere a nessuna Terza Parte il presente accordo ed i diritti e gli obblighi conferiti ed imposti dallo stesso, salvo reciproco consenso scritto.

Le Parti accettano sin d'ora che ciascuna di esse avrà diritto di cedere a terzi il presente accordo in caso di fusione, di conferimento o cessione di azienda o di ramo di azienda, nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, che interessino le Parti medesime.

ART. 12 RISOLUZIONE.

Le Parti convengono espressamente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., che ciascuna di esse avrà diritto di risolvere il presente accordo con effetto immediato, a mezzo di dichiarazione fatta con lettera raccomandata A.R. e fatto salvo il diritto di ognuna ad esigere il risarcimento dei danni eventualmente subiti in caso di inadempimento agli obblighi previsti negli artt. 3 e 5, punti c) e d).

ART. 13 FORO COMPETENTE.

Per ogni eventuale controversia inerente al presente accordo sarà competente il Tribunale di Roma.